

Unità Organizzativa Complessa C.R.A.V.

Procedura negoziata in modalità telematica senza pubblicazione di bando (art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 per la stipula di convenzione per la fornitura del sistema FGM – Flash Glucose Monitoring, per le Aziende sanitarie della Regione del Veneto. Rif. Int. 2018.067

SCHEMA DI CONVENZIONE

PREMESSO	3
Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 Oggetto della convenzione	5
Art. 4 - Cauzione definitiva	6
Art. 5 - Innovazione normativa	7
Art. 6 - Durata e utilizzo della Convenzione	7
Art. 7 - Innovazione normativa	8
Art. 8 -Condizioni della fornitura	9
Art. 9 – Personale dell’Appaltatore	9
Art. 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore	10
Art. 11 Formazione del personale	12
Art. 12 - Controlli Qualitativi/Quantitativi	12
Art. 13 -Fatturazione e Pagamenti	13
Art. 14 -Cessione del contratto e Subappalto	14
Art. 15 - Variazioni Soggettive	14
Art. 16 -Inadempimenti e penalità	14
Art. 17 -Risoluzione del contratto (Ordinativo di fornitura)	15
Art. 18 -Recesso dall’ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie	16
Art. 19 -Risoluzione della convenzione	16
Art. 20 -Trattamento dei dati, consenso al trattamento	17
Art. 21 -Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni	17
Art. 22 -Tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 23 -Protocollo di legalità	18
Art. 24 -Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d’autore.	18
Art. 25 -Foro competente	18

Art. 26 Modifiche normative, norme di rinvio e finali..... 19

TRA

La **Azienda Zero – U.O.C. C.R.A.V.**, C.F. e Partita IVA 05018720283, in persona della Dr.ssa Sandra Zuzzi (nel seguito anche “Azienda Zero”);

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**” o “**Appaltatore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**” o “**Appaltatore**”);

PREMESSO

- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura in oggetto (con relativo decreto di aggiudicazione) e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna* emessi dalle Aziende Sanitarie come definiti di seguito;
- che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che i singoli *Contratti di fornitura* vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione di *Ordinativi di fornitura* secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per Azienda Zero nei confronti del Fornitore, in quanto disciplina le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l’emissione di *Ordinativi di fornitura* (fonte di obbligazione);
- che resta espressamente inteso che Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende Sanitarie contraenti; parimenti, ciascuna Azienda

Sanitaria sarà responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli *Ordinativi di Fornitura* da ciascuna delle stesse emessi;

- che in esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura*, le Aziende Sanitarie emetteranno *Richieste di Consegna*, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito dagli atti di gara;
- che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli *Ordinativi di Fornitura* è regolata in via graduata: (i) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura*, attuativi della medesima. Infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole Aziende Sanitarie ed il Fornitore attraverso l'emissione degli *Ordinativi di Fornitura*, nei quali indicheranno le quantità e l'importo complessivo della fornitura oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura*, nonché le Unità Richiedenti che emetteranno le successive Richieste di Consegna. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie, né tantomeno l'U.O.C.CRAV all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale stabilito, gli *Ordinativi di Fornitura* emessi dalle Aziende Sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

Le clausole della Convenzione e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Aziende Sanitarie potranno integrare il contenuto dei singoli Contratti Specifici con informazioni o disposizioni particolari, inerenti specifiche necessità delle Aziende stesse, necessarie alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, l'U.O.C.CRAV e/o le Aziende Sanitarie da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le

opportune modifiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti della medesima;

Fornitore/Appaltatore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

Azienda/e Sanitaria/e: le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere e l'IRCCS IOV della Regione del Veneto che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna*;

Azienda Zero: Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto;

U.O.C. CRAV: Unità Operativa Complessa Centro Regionale Acquisti per il Veneto;

Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalle Aziende Sanitarie con il *Fornitore* mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna*;

Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Data di attuazione: la data a partire dalla quale le Aziende Sanitarie possono utilizzare la presente *Convenzione*;

Importo della Fornitura: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;

Quantitativo massimo contrattuale: il quantitativo massimo della presente *Convenzione*, riferito a ciascun singolo Lotto, riportato in dettaglio nel Capitolato Tecnico;

Ordinativo di fornitura il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale le singole Aziende Sanitarie manifestano la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipulano un *Contratto di Fornitura* che avrà esecuzione mediante le future *Richieste di Consegna* trasmesse dalle Aziende Sanitarie, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

Richieste di consegna: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale le singole Aziende Sanitarie comunicano di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'*Importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura*, la tipologia e il quantitativo dei prodotti richiesti, il luogo e i tempi di consegna e le altre informazioni contabili necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale;

NECA: (Negozio Elettronico Centrale Acquisti) un catalogo elettronico delle Convenzioni attivato da Azienda Zero sulla piattaforma SinTel;

Art. 3 Oggetto della convenzione

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura di dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitoring), secondo le prescrizioni di cui alla D.G.R.V. n.547 del 28.04.2017, per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

La ditta dovrà fornire i Sensori mod. FREESTYLE LIBRE SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO con relativi strumenti, accessori e materiale di consumo in comodato d'uso gratuito (lettori mod

"FREESTYLE LIBRE SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO, strisce reattive per la determinazione della glicemia e lancette pungidito), nelle quantità che verranno richieste da parte delle singole Aziende Sanitarie, nei limiti previsti dalla D.G.R.V. 547/2017, che verrà allegata quale parte integrante alla convenzione.

Le previsioni dei quantitativi di fornitura di cui alla presente convenzione si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende sanitarie, né tanto meno Azienda Zero all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di fornitura trasmessi dalle Aziende Sanitarie del Veneto, durante il periodo di validità della Convenzione. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e negli atti di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito il quantitativo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo di un quinto ed il fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.

Art. 4 - Cauzione definitiva

Prima della stipula della Convenzione, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore dovrà costituire a favore Azienda Zero e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, un deposito cauzionale calcolato sull'importo del contratto che ciascuna Azienda Sanitaria andrà a sottoscrivere, di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione. In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, la cauzione verrà trattenuta dalle singole Aziende Sanitarie. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta da Azienda Zero per quanto di competenza.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti dal Fornitore nei confronti delle Aziende Sanitarie, di Azienda Zero e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitaria contraenti e/o Azienda Zero, fermo restando quanto previsto nel successivo Art. 16 hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura e dalla Convenzione. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende

Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Azienda Zero.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o Azienda Zero hanno facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, gli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione.

Art. 5 - Innovazione normativa

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

In particolare, qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alle Aziende Sanitarie le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

Art. 6 - Durata e utilizzo della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 12 mesi.

Trascorso il periodo di **sei mesi** dall'avvio della fornitura annuale, verrà svolta un'analisi dei consumi regionali e nel caso verrà contattata la ditta per una ricontrattazione delle condizioni economiche.

Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato al Disciplinare di Gara entro il periodo di validità ed efficacia della medesima.

Le Aziende Sanitarie utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore, secondo lo schema allegato al Disciplinare di Gara entro il periodo di validità ed efficacia della medesima.

Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i prodotti oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie con gli Ordinativi di Fornitura.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti Specifici si concludono con le Aziende Sanitarie per tramite della semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende medesime attraverso il NECA.

L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto con firma digitale da persona autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

Gli Ordinativi di Fornitura conterranno le seguenti informazioni:

- il Quantitativo della Fornitura;
- l'importo complessivo della stessa per il periodo di tempo considerato;
- il nome commerciale del prodotto;

- i riferimenti per la fatturazione;
- il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG derivato;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Azienda Sanitaria ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Le Aziende Sanitarie, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indicheranno i servizi aziendali autorizzati ad emettere gli Ordinativi di Fornitura.

Nel caso di variazione di detti servizi, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che le Aziende Sanitarie non avranno provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica (gestione delle deleghe) sul NECA.

Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA comunicherà al Fornitore e alle Aziende Sanitarie la modalità alternativa di formazione ed invio degli Ordinativi di Fornitura.

In tale ipotesi:

- a. sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Aziende Sanitarie legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;
- b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Aziende Sanitarie che utilizzino la Convenzione;
- c. qualora il Fornitore dia esecuzione agli Ordinativi di Fornitura stipulati da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nel quantitativo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;
- d. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza degli Ordinativi di Fornitura ricevuti. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare le Aziende Sanitarie e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Ente Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, le Aziende Sanitarie valuteranno, all'atto della stipula degli Ordinativi di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza.

Qualora l'Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Ente stesso dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso;

Qualora, in alternativa, l'Azienda Sanitaria, non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Ente stesso dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui al momento della stipula della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, il sistema NECA non fosse ancora operativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della presente Convenzione.

Art. 7 - Innovazione normativa

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

In particolare, qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione,

senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere alle Aziende Sanitarie le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

Art. 8 -Condizioni della fornitura

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni e disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.547 del 28.04.2017 o eventuali ulteriori comunicazioni da parte della Regione del Veneto.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nei successivi Art. 16 , 0, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**e Art. 19 relativi alle penali e alla risoluzione contrattuale.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione del Veneto, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, le apparecchiature/sistemi e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell'offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

Art. 9 – Personale dell'Appaltatore

Per quanto concerne la fattispecie previste nel presente Schema di Convenzione l'Appaltatore deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, parlante italiano. L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dalla presente Convenzione, dalle disposizioni interne vigenti presso le singole Aziende Sanitarie da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni

obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nella presente Convenzione.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà indicare nome e cognome e qualifica del proprio personale di cui agli articoli precedenti e presentare, in sede di stipula del contratto, una dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi (copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e rischi personali) e di riservatezza in capo al proprio personale.

Quanto sopra si applica anche per casi non espressamente previsti ma in cui si ravvisi, ai fini della corretta esecuzione del contratto, la necessità l'Appaltatore impieghi o metta a disposizione delle singole Aziende Sanitarie detto personale. Le Aziende Sanitarie potranno chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consenti il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Art. 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara;
- manlevare e tenere indenne l'U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione del Veneto nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Regione del Veneto, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti Specifici.

Resta espressamente inteso che la Regione del Veneto non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono esclusivamente responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura e per i pagamenti delle prestazioni effettuate dal Fornitore, ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

Il Fornitore si obbliga a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione del Veneto di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti Specifici;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria;
- predisporre e trasmettere alla Regione del Veneto in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture.

Il Fornitore deve inviare alla Regione del Veneto, su richiesta di quest'ultima, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.

La Regione del Veneto potrà richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dalla Regione del Veneto anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative nonché tramite la piattaforma SinTel. A tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

La Regione del Veneto potrà richiedere al Fornitore la compilazione di uno o più file (xls, csv, txt, etc.) contenenti il dettaglio dei prodotti aggiudicati in relazione agli specifici lotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo nome commerciale, RDM, ATC, etc.)

Art. 11 Formazione del personale

Data la complessità dell'attivazione dell'Apparecchiatura \ Sistema richiesti che coinvolgerà tutte le figure operanti nei Servizi interessati (Medici, Fisici, Tecnici Sanitari, Infermieri Professionali, Tecnici di Ingegneria Clinica) si ritiene indispensabile che venga realizzata dal Fornitore una adeguata formazione e supporto per l'avviamento e la messa a regime del sistema anche con la presenza di personale specializzato in sede.

Nella documentazione tecnica il fornitore dovrà proporre un dettagliato "Piano di formazione del personale". Tale piano dovrà riportare lo schema dei corsi previsti, con relativa suddivisione per figura professionale (personale medico, fisici medici, tecnico-sanitario/infermieristico):

1. la quantità di ore di addestramento ritenute necessarie;
2. le modalità di tale addestramento (in gruppo, con l'indicazione della numerosità del gruppo, individuale, ecc.);
3. la descrizione del materiale dei corsi di addestramento che verrà consegnato.

Tutti i momenti formativi, salvo diversi accordi, dovranno essere effettuati presso le Aziende Sanitarie interessate e ripetuti in sessioni successive per coprire la totalità degli interessati in funzione delle rispettive indisponibilità per servizio. La formazione dovrà essere fornita anche a copertura del personale in turn-over. Il corso di formazione deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare l'addestramento avuto sull'apparecchiatura\ sistema.

Tutte le attività di formazione dovranno essere preventivamente concordate dall'Appaltatore con l'Azienda Sanitaria ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative.

Nel corso del periodo di garanzia e del periodo di assistenza tecnica, l'Appaltatore dovrà procedere con integrazioni alla formazione, secondo le esigenze che verranno manifestate dai Responsabili delle Unità Operative interessate.

Art. 12 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax (o PEC).

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art. 13 -Fatturazione e Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità e disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.547 del 28.04.2017 o eventuali ulteriori comunicazioni da parte della Regione del Veneto.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Dovrà essere oggetto di fattura il prezzo unitario indicato nell'offerta economica di gara, che riguarda il costo del Sensore, , fermo restando che i costi relativi agli strumenti di misurazione, i relativi accessori e il materiale di consumo, richiesti da parte delle singole Aziende Sanitarie e nei limiti nei limiti previsti dalla D.G.R. V n.547/2017, allegata alla presente convenzione dovranno intendersi ricompresi nel prezzo del sensore.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura, al CIG e alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV potrà essere considerato responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati a termini di legge.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche che verrà comunicato dalle Aziende sanitarie.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie e/o dal U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV.

Il fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Azienda Sanitaria il meccanismo della fatturazione elettronica.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 del presente documento.

Art. 14 -Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Di norma è vietato il subappalto.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi è la stazione appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Variazioni Soggettive

Nel caso il Fornitore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e alle Aziende Sanitarie ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto la convenzione (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art. 16 -Inadempimenti e penalità

L'Azienda sanitaria applicherà le penalità in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;

- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui un fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di €.100,00. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Art. 17 -Risoluzione del contratto (Ordinativo di fornitura)

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate nel disciplinare di gara), in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 codice civile).

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui alla presente Convenzione;
- in tutti gli altri casi previsti dalla presente Convenzione e nei restati atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 18 -Recesso dall'ordinativo di fornitura (contratto) da parte delle aziende sanitarie

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 codice civile, così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

Ciascuna Azienda può, altresì, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell'Operatore Economico, recedere dal contratto nei seguenti casi:

- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla disciplina della presente fornitura;
- qualora siano immessi in commercio farmaci generici;
- qualora siano stati immessi in commercio medicinali equivalenti che presentano prezzi concorrenziali e più vantaggiosi;
- qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività.

Art. 19 -Risoluzione della convenzione

Azienda Zero, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- qualora intervengano in corso di validità della convenzione provvedimenti delle competenti autorità previsti dal D.LGS: 6 settembre 2011, n. 159, che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a

porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie.

In caso di risoluzione della convenzione per causa addebitabile alla controparte, Azienda Zero potrà aggiudicare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria, ovvero espletare una nuova procedura di acquisizione, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti della ditta inadempiente.

Art. 20 -Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice della Privacy) in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dalla presente Convenzione e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente Azienda Zero, per quanto di competenza, gestiscono il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché all'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dall'Appaltatore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice della Privacy) e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Art. 21 -Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 22 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 23 -Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Art. 24 -Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare Azienda Zero e l'Azienda Sanitaria contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti di Azienda Zero e delle Aziende Sanitarie destinatarie delle apparecchiature in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne i suddetti enti dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tali Enti dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 25 -Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti con Azienda Zero, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

In caso di materie attribuite alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 26 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Le Aziende Sanitarie potranno integrare le condizioni di cui alla presente Convenzione o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione medesima, le Aziende Sanitarie e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nella presente Convenzione e di averne compreso la portata e gli effetti.

Regione del Veneto – U.O. C C.R.A.V.	Il Fornitore
<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.</i>

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile

Il Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

ORDINATIVO DI FORNITURA

Protocollo	
Data ordine	

Spett.le...**Fornitore Aggiudicatario**

OGGETTO: Procedura negoziata in modalità telematica senza pubblicazione di bando (art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 per la stipula di convenzione per la fornitura del sistema FGM – Flash Glucose Monitoring, per le Aziende sanitarie della Regione del Veneto. Rif.

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di
 _____ per (la Pubblica Amministrazione)
 _____, codice fiscale _____ o P.IVA _____ (dell'Amm.ne)
 _____ con sede in _____, _____, telefono
 _____, fax _____, e-mail _____

- vista la “Convenzione per la fornitura del sistema FGM – Flash Glucose Monitoring, per le Aziende sanitarie della Regione del Veneto.” attivata il XX/XX/XXXX dal U.O. C CRAV con _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;

- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:

- ☐ Bonifico Bancario
- ☐ Bonifico Postale

per le quantità e le tipologie di Prodotti così come da Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, nonché delle disposizioni tutte di cui alla Convenzione.

Le richieste di consegna specifiche saranno emesse ai sensi della convenzione nel corso della validità del presente ordinativo.

La durata del presente ordinativo è pari a tutta la durata della convenzione

Le fatture relative al presente Ordinario di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____,
_____,
_____.

ed inviate a

_____,
_____,
_____.

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

_____.

Tel.: _____,

Fax: _____,

e-mail: _____,

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

_____.

Tel.: _____,

Fax: _____,

e-mail: _____,

NOTE:

_____lì, _____

per l’Amministrazione Contraente
